

Spett.le
Consiglio dell'Ordine Interprovinciale
dei Chimici dell'Emilia Romagna
Via Azzurra, 20
Bologna

Monteveglio, 10/12/12

Oggetto: convegno "Il rischio chimico e i regolamenti REACH e CLP" organizzato da L.U.A.M. il 25-26/10/12 a Roma.

Invio la presente breve relazione riguardante la mia partecipazione al convegno in oggetto, in qualità di delegata dell'Ordine per la giornata dedicata al rischio chimico.

Il Presidente dell'Ordine di Roma nonché coordinatore del convegno dott. Fabrizio Martinelli mi ha riservato un'accoglienza calorosa, non limitata al protocollo istituzionale, ma interessata anche a conoscere la realtà del nostro Ordine.

Il convegno ha riscosso un notevole successo di partecipazione, con esaurimento dei pur numerosi posti e messa a disposizione di una seconda sala.

Il tenore e il livello delle relazioni era attestato per un uditorio già abbastanza preparato sull'argomento, comunque non alle prime armi e comunque dotato di un minimo di esperienza di applicazione pratica della normativa.

Segnalo che gli atti sono disponibili sul sito dell'Ordine dei Chimici di Roma: http://www.chimiciroma.it/Dettaglio.php?id_liv3=749.

Il programma del pomeriggio, dedicato al dibattito, è stato modificato in apertura per darmi la possibilità di portare i saluti del nostro Ordine e di descrivere l'esperienza del nostro gruppo di lavoro sul rischio chimico: a giudicare dall'atteggiamento della platea, direi che l'intervento è stato apprezzato.

Entrando nel merito del convegno, mi sento di segnalare in particolare l'intervento del dott. Valter Ballantini, il quale, a proposito di valutazione del rischio chimico senza misure, in alternativa all'applicazione di algoritmi ha proposto un approccio decisamente chimico consigliando di impiegare la nostra conoscenza della materia (ad esempio, avvalendosi dei dati di pressione di vapore delle sostanze) per creare ogni volta un modello di studio calato esattamente sulla situazione che deve essere valutata.

Nel corso del dibattito pomeridiano, due sono stati in particolare gli argomenti sui quali si è sviluppata una certa discussione, attivata da domande specifiche dell'uditorio, con tesi a confronto:

- rischio cancerogeni - come ci si deve comportare quando la sostanza è presente ma impiegata in modo occasionale e in condizioni di sicurezza?
- sorveglianza sanitaria - è corretto redigere un protocollo sanitario in assenza di documento di valutazione del rischio chimico, avvalendosi esclusivamente della documentazione tecnica disponibile e della propria esperienza? Viceversa, è corretto redigere un documento di valutazione del rischio chimico senza la collaborazione del medico competente?

Nessuno dei due quesiti ha ricevuto una risposta condivisa, le posizioni sono state:

rischio cancerogeni

- 1) la sola presenza di un cancerogeno comporta l'iscrizione nell'elenco degli esposti, visto che è impossibile escludere con certezza il verificarsi di un incidente che potrebbe causare la dispersione della sostanza nell'ambiente;
- 2) spetta al datore di lavoro assumersi la responsabilità di stabilire, motivandola, che l'esposizione non esiste e affrontarne le conseguenze

funzione del medico competente

- 1) l'aver attivato la sorveglianza sanitaria non può in alcun caso esimere il datore di lavoro dall'obbligo di valutazione del rischio chimico, e questo anche in relazione alle problematiche riguardanti la disponibilità del lavoratore a sottoporsi a visite mediche non dovute
- 2) quando un'azienda intende svolgere una lavorazione che "*solitamente*" comporta un rischio chimico non irrilevante, prima ancora di redigere il documento di valutazione è necessario nominare il medico competente.

Mi sembrano argomenti che il nostro gruppo di lavoro potrebbe approfondire.

Cordiali saluti

Paola Lazzari

